



**ABSTRACT DELLE RELAZIONI
DEI GRUPPI DI LAVORO**

Assemblea Nazionale degli Osservatori
Reggio Calabria, 7-8-9 giugno 2019

GRUPPO FAMIGLIA E ADR

A) FOCUS SULLE INIZIATIVE DELL'OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI ROMA

Il Gruppo segnala la partecipazione dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Roma **alla Seconda Edizione del Tavolo interistituzionale per i rapporti tra gli Uffici Giudiziari ed i servizi sociali** (con la presenza, altresì, della Corte di Appello, del Tribunale, della Regione, del Comune e degli Ordini Professionali -avvocati, assistenti sociali, psicologi- e del Garante Regionale dell'Infanzia).

Gli obiettivi che la suindicata Seconda Edizione del Tavolo si propone sono i seguenti:

- 1)** la realizzazione di un sistema omogeneo tra Magistratura e Servizi Sociali e sanitari per portare a compimento le premesse e le indicazioni insite nel piano sociale regionale;
- 2)** l'elaborazione di un provvedimento regionale sull'integrazione sociale e sanitaria nell'ambito dei rapporti tra magistratura e servizi;
- 3)** la costituzione di un coordinamento di servizi.

B) FOCUS SULLO STRUMENTO DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

A partire dall'anno 2016, l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Roma, anche attraverso la collaborazione con l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile di Roma, cura e mantiene aggiornato il *Vademecum* contenente le istruzioni per il concreto utilizzo del procedimento di negoziazione assistita in materia di famiglia disponibile al seguente link:

http://www.tribunale.roma.it/documentazione/D_8499.pdf

Si segnala comunque, a tal proposito, un incremento in seno al Tribunale di Roma dall'anno 2014 all'anno 2018 dei numeri delle negoziazioni assistite in materia di famiglia.

C) FOCUS SULL'AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO SPESE EXTRA ASSEGNO

Si evidenzia che l'Osservatorio Civile di Roma ha in corso di elaborazione **una proposta di aggiornamento del Protocollo delle spese straordinarie in materia di mantenimento dei minori** (alla cui lettura si rimanda), già stipulato dal Tribunale di Roma con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, allo scopo di aggiornarlo alla luce del lavoro svolto nel corso delle ultime due Assemblee degli Osservatori sulla Giustizia Civile.

Si auspica che il nuovo Protocollo sia sottoscritto, oltre che dal Presidente del Tribunale di Roma e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, anche dal Coordinatore dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Roma.

D) FOCUS SULLE PROPOSTE DELL'OSSERVATORIO DI ROMA PER LA DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA:

Si riporta di seguito una breve sintesi delle proposte di discussione comune in Assemblea:

a. In materia di negoziazione assistita:

- 1)** l'opportunità di avviare un monitoraggio sulle buone prassi in materia di negoziazione assistita anche attraverso la collaborazione con le diverse Procure della Repubblica presso i Tribunali Civili;
- 2)** le criticità relative alla mancanza di un termine entro il quale il P.M. deve emettere il nulla osta/ autorizzazione;
- 3)** l'ampliamento della prassi (già attuata in seno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma) che prevede che il P.M. indichi alle parti gli adattamenti da effettuare alle statuizioni contenute nell'accordo;
- 4)** l'adozione della prassi di prevedere come obbligatorio il deposito delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni;
- 5)** la facoltatività della clausola secondo cui i difensori, in caso di fallimento della procedura di negoziazione assistita, si impegnano a non assistere le parti in futuri contenziosi tra di loro;
- 6)** l'incentivazione dell'utilizzo della negoziazione assistita attraverso una maggiore evidenziazione dei benefici fiscali alla stessa connessi;
- 7)** le criticità relative all'assistenza giudiziale delle parti nei procedimenti di separazione e divorzio (es. se un avvocato può difendere se stesso, se avvocati

associati o che esercitano nello stesso Studio possono assistere i due separandi/divorziandi).

b. in materia di liquidazione dei compensi in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

Si evidenzia che la Corte di Appello di Roma ha avviato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e degli altri Tribunali del Distretto i lavori **per la redazione di un protocollo per le cause di appello in materia di famiglia e di minori.**

Tale iniziativa si propone quale risultato finale quello di giungere a criteri uniformi, in particolare per quanto riguarda la liquidazione dei compensi dovuti ai difensori.

Il Gruppo Famiglia e ADR dell'Osservatorio di Roma si è occupato, inoltre, dell'esame di vari Protocolli sul gratuito Patrocinio elaborati da altri Uffici Giudiziari ed in particolare quelli del Tribunale di Milano, di Cagliari, di Treviso e di Prato.

Da ultimo, in punto di costi dei giudizi in materia di famiglia, si segnala comunque che la Corte di Appello di Roma sta lavorando per la stipula di convenzioni con Roma Capitale, al fine di ottenere l'ausilio di mediatori culturali di Roma Capitale, senza oneri per le parti già ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

GRUPPO DANNO

A) FOCUS SULL'ATTIVITA' DEL GRUPPO:

Il Gruppo si è focalizzato:

- sullo studio delle nuove Tabele per la valutazione e quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale, approvate con nota del 28 dicembre 2018 e della relativa relazione di accompagnamento, contestualmente effettuando anche una comparazione con le Tabele milanesi;
- sul principio della *compensatio lucri cum damno*;
- sulla questione relativa alla risarcibilità del danno agli Eredi a seguito di un fatto illecito;
- sulle novità normative in tema di danno differenziale.

B) COMPARAZIONE TRA LE TABELLE DI ROMA E DI MILANO

Il Gruppo, in vista della possibile elaborazione di una tabella condivisa con il tribunale di Milano, ha predisposto una tavola sinottica di comparazione tra le Tabele dei due Tribunali, alla quale si rimanda, in relazione:

- al danno da invalidità permanente (biologico permanente);
- al danno da invalidità temporanea;
- al danno morale soggettivo;
- al danno da premorienza o intermittente;
- al danno terminale o catastrofe;
- al danno parentale;
- ai danni punitivi;
- alla *compensatio lucri cum damno*;
- agli interessi per ritardato pagamento.

C) FOCUS SUI CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO

Il Gruppo si è concentrato sulle pronunce della Corte di Cassazione maggiormente significative in punto di liquidazione del danno biologico, da qualificarsi quale pregiudizio della salute concretizzantesi nella menomazione dell'integrità psicofisica della persona e sulla riconducibilità dello stesso

nell'alveo dell'art. 2059 c.c. (sul punto, Cass. 8274/10, Cass. 14551/09, Cass. 24044/09).

In relazione agli ultimi orientamenti giurisprudenziali, il Gruppo evidenzia che il danno biologico:

-deve essere liquidato in via equitativa ex artt. 2056 e 1223 c.c. (in particolare, al fine rendere *“effettiva la valutazione equitativa del danno biologico”* il giudice di merito deve considerare le circostanze del caso concreto, e specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti: la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato);

- deve essere provato attraverso l'accertamento medico - legale, salvi i casi in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile.

D) FOCUS SULLA CATEGORIA DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Con riferimento all'art. 2059 c.c. il Gruppo si è soffermato sulle pronunce della Corte di Cassazione nn. 26972/08, 26973/08, 26974/08, 26975/08.

Il Gruppo segnala altresì che la SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni) ha formulato una chiara ed organica proposta per la valutazione della sofferenza psicofisica, consultabile sul sito internet della suindicata società.

Si condivide comunque l'opportunità di addivenire a parametri uniformi di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona.

Da ultimo, sono state analizzate le pronunce della Corte di Cassazione sulla liquidazione degli interessi compensativi sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

E) FOCUS SULLA PROBLEMATICHE RELATIVA ALLA RISARCIBILITA' DEL DANNO AGLI EREDI A SEGUITO DI UN FATTO ILLECITO

Il Gruppo si è concentrato sulle pronunce della Corte di Cassazione maggiormente significative per la suindicata problematica, segnalando le lacune di un impianto normativo non garantista su un tema che non dovrebbe consentire alcun dubbio interpretativo, come quello della perdita della vita umana e della riparazione del danno in capo agli Eredi per fatto illecito altrui.

In particolare, il Gruppo si è soffermato sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 1361/14 nonché ha passato in rassegna le pronunce inerenti al:

- **danno da perdita parentale**, evidenziando, in particolare, che il ristoro dello stesso va operato sulla base dei criteri praticati al momento della liquidazione, così come riconosciuto dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 5013/17);

- **danno tanatologico**, evidenziando che secondo Cass. 15350/15, ai fini del riconoscimento di tale tipologia di danno, è necessaria la sopravvivenza del soggetto per un lasso di tempo apprezzabile oppure che, intervenendo la morte dopo brevissimo tempo, la vittima rimanga cosciente e sia in grado di percepire la sofferenza ed il patema d'animo derivanti dalla sensazione di morte imminente;

- **danno biologico terminale**, accertabile mediante valutazione medico legale e liquidabile alla stregua dei criteri adottati per la liquidazione del danno biologico vero e proprio;

- **danno catastrofico**, da qualificarsi quale danno morale che si concretizza in una sofferenza psichica di massima intensità, anche se di durata contenuta.

F) FOCUS SULLA *COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO*

Il Gruppo ha esaminato il principio della *compensatio lucri cum damno*, partendo dal presupposto che trattasi di principio non codificato nel codice civile italiano bensì solo in alcune norme speciali (L. 10 del 1994 art. 1 comma 1bis; D.PR. n. 327 del 2011, art. 33 comma) e che occorre quindi chiedersi se la *compensatio* sia un principio generale o se sia solo una regola operativa.

Il Gruppo si è principalmente concentrato **sulle pronunce della Corte di Cassazione nn. 12564/18, 12565/18, 12566/18, 12567/18, 12565/18 e 31543/18**, alla cui lettura si rimanda, giungendo alla conclusione che la *compensatio* possa considerarsi quale regola operativa di liquidazione del danno (comprensiva di lucro cessante e danno emergente), che deve tenere necessariamente conto dell' *aliunde percipiendum*.

In particolare, sono state esaminate le due tesi contrapposte:

a) dell'unicità causale;

b) della regolarità causale ex artt. 40 e 41 c.p..

G) FOCUS SUL DANNO DIFFERENZIALE

Il Gruppo si è concentrato sull'analisi della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1126, entrata in vigore il 1.1.2019, che ha introdotto significative modifiche al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 (c.d. T.U. Assicurazioni Inail), incidendo sui criteri di calcolo del danno differenziale.

In particolare, il Gruppo ha osservato che la suindicata legge finanziaria del 2019, nel mutare i criteri di calcolo del danno differenziale, rendendo indistinte le singole poste (di danno biologico e patrimoniale) oggetto specularmente di risarcimento civilistico e di tutela indennitaria INAIL, ha direttamente inciso sul contenuto di danno differenziale, cioè sulle componenti dello stesso, con inevitabili ripercussioni sulla integralità del risarcimento del danno alla persona, principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass., S.U., n. 26972 del 2008).

Va comunque osservato, da ultimo, che:

- l'intervento legislativo in quanto concerne in via esclusiva i soli «*pregiudizi oggetto di indennizzo*», ossia soltanto ai pregiudizi ricompresi nell'ambito della tutela riservata dal testo unico al lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale riguarda solo ed esclusivamente le voci di danno strettamente "differenziali" con esclusione del c.d. danno complementare;
- secondo la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8580/19 le modifiche al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate prima dell'1.1.2019, data di entrata in vigore della suindicata Legge Finanziaria.

GRUPPO EUROPA

la tutela dei diritti sostanziali nell'epoca del big data

A) FOCUS SULL'ATTIVITA' DEL GRUPPO:

Il lavoro del Gruppo si è focalizzato su tre tematiche di riflessione:

- 1) trattamento dei dati personali e possibile tutela cautelare del danno per violazione della privacy;
- 2) il diritto all'oblio con riferimento all'introduzione dell'art. 17 del Reg. 676/2016 ed agli sviluppi giurisprudenziali più recenti;
- 3) le novità normative in materia di *blockchain* e registri distribuiti anche in riferimento alla compatibilità con il diritto all'oblio.

B) FOCUS SUL TEMA N. 1: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LA POSSIBILE TUTELA CAUTELARE DEL DANNO PER VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

Il Gruppo si è concentrato sull'analisi delle sanzioni amministrative e penali connesse al mancato rispetto delle prescrizioni in materia di privacy ed agli strumenti (anche giurisdizionali) per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalle violazioni.

Si segnala che il reclamo in via amministrativa innanzi al Garante della Privacy risulta essere attualmente il mezzo di tutela preferito, sia perché gratuito, sia perché i tempi di definizione del procedimento sono accettabili, anche se ovviamente tale strumento non consente il ristoro del danno in capo al ricorrente, per ottenere il quale è necessario adire l'Autorità Giurisdizionale Ordinaria.

A tal proposito, il Gruppo ha, altresì, analizzato la normativa di cui al d.lgs 101/18 di adeguamento della normativa nazionale al GDPR (in particolare dell'art. 17) in relazione al nuovo Reg. UE 2016/679, evidenziando in particolare che la suindicata normativa:

- a) prevede che tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli artt. 78 e 79 del GDPR e comunque concernenti l'applicazione in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al

Risarcimento del danno ai sensi dell'art. 82 del medesimo Regolamento, sono attribuite Giudice Ordinario;

b) ha riconosciuto al Garante un proprio potere di agire e di rappresentanza in giudizio.

Per quanto attiene alla tutela cautelare, il Gruppo si è concentrato, in particolare, sull'art. 18 comma 7 del suindicato d.lgs 101/18, evidenziando che il Giudice civile ben potrà adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari all'eliminazione del fatto illecito, *ivi* compreso l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale diffuso nella rete Internet, ovvero detenuto e/o trattato illecitamente.

Da ultimo, il Gruppo segnala le criticità nell'applicazione dei principi di gestione del diritto alla privacy di cui al GDPR con riferimento ai *social networks*, l'accesso ai quali costringe gli utenti a rinunciare a questi diritti, in ragione dell'adesione ed accettazione alle condizioni di uso del sito, senza le quali non si può di fatto accedere ad esso ed impone il rilascio di tutta una serie di autorizzazioni, sia per la condivisione dei contenuti creati dall'utente, che per i dati personali immessi nel sito.

C) FOCUS SUL TEMA N. 2: DIRITTO ALL'OBLIO CON RIFERIMENTO ALL'INTRODUZIONE DELL'ART. 17 DEL REG. 676/2016 ED AGLI SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI PIU' RECENTI

Il Gruppo si è concentrato sulla codificazione del c.d. diritto all'oblio, quale diritto della personalità, da parte del nuovo Regolamento Europeo nonché sull'analisi dei casi più noti affrontati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 GDPR (Cass. 1611/13, Cass. 19751/17 ed, ancor più nello specifico, Cass. 6919/18).

Inoltre, il Gruppo ha approfondito la questione trattata dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (**CDG 13.5.2014, C- 131/12: Caso Costeja VS Google Spain, Google Inc. e La Vanguardia**), la quale ha sancito che *"..gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, nel valutare i presupposti di applicazione di tali disposizioni, si deve verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che l'informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal*

suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l'inclusione dell'informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato”.

D) FOCUS SUL TEMA N. 3: LE NOVITA' NORMATIVE IN TEMA DI BLOCKCHAIN E REGISTRI DISTRIBUITI ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA COMPATIBILITA' CON IL DIRITTO ALL'OBLIO

Il Gruppo si è concentrato sull'istituto della Blockchain quale piattaforma decentralizzata per l'archiviazione dei dati (così da consentire ad ogni cittadino di poter soddisfare in maniera semplice e rapida l'esigenza di provare i propri diritti).

In particolare, ogni operazione di archiviazione o di scambio forma un blocco della catena, su cui si innestano i blocchi di tutti gli altri operatori che accedono alla piattaforma.

In ciascun blocco può accedere esclusivamente il titolare (o il titolare) dei dati in esso inseriti e successivamente criptati, attraverso una impronta (hash) personale.

Il Gruppo ha ritenuto di dover affrontare anche le criticità del rapporto fra blockchain e GDPR, evidenziando, in particolare, l'opportunità di chiarire se effettivamente l'interessato che abbia utilizzato un servizio basato su *blockchain* possa esercitare il diritto alla cancellazione sulla base di uno dei motivi indicati dalle lettere da a) ad f) del primo comma dell'art. 17 GDPR.

Inoltre, il Gruppo si è concentrato sulla nuova normativa di cui al d.l. 135/18, come convertito ed in particolare sull'art. 8ter, il quale riconosce gli effetti della validazione temporale elettronica di cui all'art. 41 del Reg. EIDAS (Reg. UE n. 910/2014) ai documenti informatici memorizzati sulla blockchain.

GRUPPO EUROPA

Finestra su: giustizia predittiva e giustizia procedurale

Intelligenza artificiale e ruolo del giudice

L'otto aprile scorso la Commissione europea ha presentato le linee-guida per una intelligenza artificiale affidabile, che deve avere indefettibilmente al centro del suo operato l'essere umano e porsi al servizio del bene comune per migliorare il benessere e garantire la libertà. Essa deve perciò garantire alcuni diritti fondamentali, quali: il rispetto per la dignità dell'uomo; la libertà dell'individuo, inclusa quella di poter accedere ai benefici e alle opportunità che offre; il rispetto per la democrazia, per la giustizia e per il ruolo della legge; l'eguaglianza, la non discriminazione e la solidarietà; i diritti dei cittadini.

Di particolare rilevanza, nelle linee-guida, l'affermazione che l'intelligenza artificiale non deve ridurre, limitare o fuorviare l'autonomia umana. Non devono essere sviluppati sistemi che mettano a rischio i diritti fondamentali dell'uomo e, soprattutto, la persona deve restare autonoma e in grado di supervisionare il sistema stesso.

Ecco dunque che il ruolo dell'operatore giuridico non può e non deve essere offuscato dai sistemi di intelligenza artificiale. Questi possono avere un'importante funzione di ausilio nello sviluppo della giustizia predittiva (meglio: previsionale), intesa come conoscibilità degli orientamenti giurisprudenziali, delle casistiche o dei tempi di definizione dei giudizi. Conoscere il precedente, più che il principio di diritto, per coadiuvare l'operatore giuridico nel suo lavoro: il giudice nel processo decisionale; l'avvocato per una valutazione predittiva (o previsionale) dell'esito della causa. È assolutamente estraneo alla nostra sensibilità giuridica che sistemi di intelligenza artificiale – sviluppati in complessi algoritmi – possano giungere a sostituire giudici o avvocati, neppure per aspetti parziali della loro attività, come invece già avviene in altri ordinamenti¹.

¹ Il caso più noto è quello dell'algoritmo Compass, brevettato da una società americana per la previsione su base statistica della probabilità di recidiva dell'imputato/condannato ai fini della quantificazione della pena e della successiva *extended supervision*; nel 2016 la Corte suprema del

In questo contesto, l'Osservatorio di Roma ha reputato interessante soffermarsi sul ruolo del giudice nella gestione del processo e su come esso è percepito dall'utente del servizio giustizia.

Progetto giustizia procedurale

Il 27 maggio 2019 Tribunale di Roma, il Consiglio nazionale delle ricerche (Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari) e l'Università degli studi di Bologna hanno avviato un progetto in materia di "giustizia procedurale".

Il progetto, previa raccolta dei dati presso quattro sezioni del tribunale (famiglia, locazioni, lavoro ed area mercato), intende analizzare la correlazione tra il comportamento tenuto in udienza dal giudice e, più in generale, le concrete modalità organizzative dell'udienza, e la percezione delle parti di essere state trattate in modo "equo", di avere avuto una ragionevole possibilità di presentare il proprio caso nello stesso modo della controparte.

Il progetto prevede una fase di raccolta dei dati, sino al raggiungimento di un numero sufficiente di eventi osservati, ed una successiva fase di analisi e studio dei dati.

L'ipotesi da verificare è che vi sia una correlazione tra percezione delle parti di un trattamento "equo" del caso da parte del giudice ed accettazione, oltre che spontanea esecuzione, delle decisioni prese dal giudice; in particolare, l'analisi si focalizzerà sulle concrete modalità di conduzione ed organizzazione della udienza più idonee a generare nelle parti la percezione di un trattamento "equo".

Al tempo stesso il progetto intende riportare al centro dell'attenzione il ruolo del "decisore umano", e delle diverse percezioni di giustizia fatta che i suoi comportamenti possono ingenerare nelle parti.

In questa prospettiva il tema è complementare rispetto a quello della intelligenza artificiale che, a ben vedere, costituisce l'espressione di una insofferenza per il "decisore umano", con i suoi limiti e la sua sostanziale imprevedibilità.

Winsconsin ha avallato il ricorso ad algoritmi per la determinazione quantitativa del rischio di recidiva nonostante la metodologia usata per formulare tale valutazione non fosse stata comunicata né al giudice né all'imputato.